



REGOLAMENTO AVVOCATURA

ottobre 2018

IL PRESENTE DOCUMENTO SI
COMPONE DI N.6..... PAGINE

1

ALLEGATO PV182.....
DEL22 OTT. 2018.....

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Maria Angela Danzi)

CAPO I

Principi

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il Presente regolamento disciplina l'attività del Settore Avvocatura della Provincia di Varese e le modalità di corresponsione dei compensi professionali ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 5 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 2 - Principi della professione

Gli avvocati assegnati al Settore Avvocatura esercitano le loro funzioni con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa.

Gli avvocati esercitano le loro funzioni uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense.

Art. 3 – Principi di autonomia, indipendenza e trattamento adeguato alla funzione professionale

Ai sensi dell'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è assicurata agli avvocati la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali della Provincia di Varese; è assicurato altresì un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.

Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

CAPO II

Composizione e compiti

Art. 4 – Composizione del Settore Avvocatura della Provincia di Varese

Il Settore Avvocatura costituisce un Settore autonomo, sostanzialmente estraneo ai Settori amministrativi, ed escluso da ogni attività di gestione.

Ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 247/12 la responsabilità del Settore Avvocatura è affidata a un avvocato iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 15, comma 1, lett. b) della legge 247/12.

All'avvocato responsabile del Settore Avvocatura è assegnato il ruolo di coordinatore.

I dipendenti chiamati a svolgere le funzioni di avvocato sono inseriti nella dotazione organica della Provincia di Varese nel profilo professionale di avvocato.

Art. 5 – Compiti del Settore Avvocatura della Provincia di Varese

Il Settore Avvocatura svolge ordinariamente la funzione contenziosa e quella consultiva.

Per funzione contenziosa si intende la tutela di tutte le posizioni giuridiche soggettive della Provincia di Varese attraverso la rappresentanza, l'assistenza e la difesa della Provincia di Varese sia nelle cause attive che passive, nelle sedi giudiziali e stragiudiziali, ivi comprese quelle di mediazione e negoziazione assistita.

Gli avvocati rispondono al Presidente nell'adempimento del mandato professionale, pur relazionandosi direttamente con i Dirigenti delle singole Aree per l'acquisizione delle notizie, degli elementi e degli atti utili ai fini dell'esecuzione del mandato medesimo.

La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnico-giuridica complementare alla difesa in giudizio.

Gli avvocati esprimono pareri sulle questioni a essi sottoposte dal Presidente della Provincia, dal Segretario Generale e/o dai Dirigenti delle Aree.

Il parere è reso entro 20 giorni dalla richiesta scritta, e nei casi urgenti non prima di una settimana dalla stessa richiesta, salvo che la materia da trattare non richieda particolari approfondimenti per i quali necessiti un termine maggiore.

La richiesta di parere e il parere sono trasmessi, per conoscenza, al Segretario Generale.

Gli avvocati esaminano i regolamenti e i capitolati redatti dall'Amministrazione, qualora ne siano richiesti.

Art. 6 Criteri di assegnazione degli affari contenziosi e consultivi

L'avvocato coordinatore di cui all'art. 4 del presente regolamento assegna gli affari consultivi e contenziosi ai singoli avvocati in conformità ai principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale, tenuto conto del carico di lavoro.

Qualora la professionalità degli avvocati sia equivalente, le pratiche potranno essere assegnate ai medesimi congiuntamente.

CAPO III

Compensi professionali

Art. 7 – Disciplina dei Compensi professionali per gli avvocati

Agli avvocati del Settore Avvocatura competono i compensi professionali nella misura e secondo le modalità di seguito stabilite.

Nelle ipotesi di sentenza con condanna della controparte alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, l'ammontare dei compensi professionali dovuti agli avvocati è quello determinato dal giudice ed

effettivamente incassato dalla Provincia, con esclusione delle spese di cui all'art. 2, comma 2, del DM 55/14 (c.d. spese generali).

In nessun caso i compensi professionali possono superare il trattamento economico complessivo del singolo avvocato. L'eventuale parte eccedente i predetti limiti è riversata nel bilancio della Provincia.

La retribuzione di risultato erogata per ogni anno è correlata ai compensi professionali secondo quanto stabilito in sede di contrattazione decentrata.

Art. 8 - Criteri di ripartizione dei compensi professionali

I compensi sono ripartiti in base al rendimento individuale e tenendo conto della puntualità nel rispetto degli adempimenti processuali.

I compensi sono ripartiti tra gli avvocati che hanno partecipato alla medesima pratica.

Ai fini della liquidazione dei compensi il dirigente dell'Avvocatura, o in suo luogo il Segretario Generale, terrà conto:

- a) del puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale;
- b) del puntuale svolgimento dell'attività consultiva;
- c) della cura dell'attività di udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili.

Nella valutazione degli elementi di cui comma precedente si tiene conto dei carichi individuali di lavoro di ciascun avvocato avendo particolare riguardo al numero e alla qualità degli affari trattati ed all'attività professionale complessivamente svolta.

CAPO IV

Ufficio di supporto

Art. 9 Ufficio di supporto amministrativo

Il Settore Avvocatura si avvale di un adeguato numero di personale amministrativo assegnato per lo svolgimento dell'attività di supporto a quella professionale, organicamente e funzionalmente dipendente dal dirigente dell'Avvocatura o in suo luogo dal Segretario Generale.

L'ufficio di supporto amministrativo coadiuva l'Avvocatura curando le attività istruttorie relative alle pratiche del Settore Avvocatura ed assicurando assistenza interna (gestione amministrativa dei fascicoli di causa) ed esterna (attività di supporto presso gli uffici giudiziari con esclusione di quella tipica degli avvocati).

Il personale amministrativo svolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i compiti qui di seguito elencati:

- a) cura la fascicolazione interna dei giudizi pendenti nonché i correlati adempimenti amministrativi;
- b) interloquisce con le strutture interessate da cui riceve le relazioni istruttorie e tutti i documenti necessari per il corretto adempimento delle funzioni proprie e di quelle dell'Avvocatura;
- c) provvede, anche sulla base delle relazioni istruttorie degli altri uffici, alla redazione dell'atto deliberativo che autorizza l'Ente ad agire o a resistere in giudizio;
- d) predisporre gli atti di liquidazione dei compensi professionali in favore degli Avvocati incaricati della difesa dell'Ente.

Art. 10 – Relazioni interne

I singoli Settori della Provincia di volta in volta interessati dalla vicenda oggetto di contenzioso sono tenuti a fornire, con sollecitudine, al Settore Avvocatura una puntuale relazione contenente tutti i fatti, i chiarimenti (anche di tipo normativo), le notizie e i documenti/provvedimenti necessari alla predisposizione del provvedimento deliberativo finalizzato alla costituzione in giudizio

I Settori sono altresì tenuti a fornire i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie. Non appena i predetti Settori abbiano ricevuto e/o avuto conoscenza dell'atto avversario, dovranno tempestivamente trasmettere al Settore Avvocatura la puntuale relazione di cui sopra (corredata dalla documentazione del caso) indipendentemente dal fatto che il Settore Avvocatura ne faccia loro eventuale richiesta.

I Settori sono inoltre tenuti a comunicare tempestivamente al Settore Avvocatura ogni successiva notizia inerente le controversie stesse.

CAPO V

Incarichi esterni

Art. 11 - Incarichi Esterni

Gli incarichi a legali esterni all'Amministrazione sono conferiti nei casi in cui, sentita l'Avvocatura, se ne manifesti la necessità in ragione del carico di lavoro affidato agli avvocati interni ovvero per la particolare complessità della controversia la cui trattazione richieda una comprovata competenza specialistica.

CAPO VI

Disposizioni finali

Art. 12 - Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nella Legge Professionale

Art. 13 - Norma finale

Il presente Regolamento si applica ai compensi professionali relativi ai provvedimenti favorevoli depositati successivamente alla sua entrata in vigore.